

CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE IN MATERIA
AMMINISTRATIVA E AMBIENTALE

Stipulato a Udine in data

IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA - in persona del Presidente Rosanna Clocchiatti (di seguito "*Consorzio*"), P. IVA 02829620307

e

AVV. _____ con Studio e domicilio fiscale in comune di _____,
Via _____ n. ____ (di seguito il "*Consulente*"), P. IVA

Premesso

- che il *Consulente* svolge attività di avvocato e consulente legale anche in materia amministrativa, ambientale e civilistica, operando sia in ambito giudiziale che stragiudiziale,
- che il Consorzio è ente pubblico economico ai sensi della L.R. 28/02 e svolge attività nel settore della bonifica ed irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale così come previsto dalle vigenti leggi statali e regionali e dallo statuto consortile, e che, per il perseguimento del proprio fine pubblico, abbisogna di una collaborazione legale nei settori di specializzazione del Consulente

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1
OGGETTO

- 1.1 Con il presente *Contratto* il *Consorzio*, accertate le capacità professionali del *Consulente*, conferisce a questi, che accetta, l'incarico di operare quale proprio consulente legale nelle materie di sua competenza, con particolare riferimento alle finalità ed alle funzioni istituzionali del Consorzio meglio indicate in premessa.
- 1.2 Sarà compito del *Consulente*, senza che ciò costituisca una limitazione per la generalità dell'incarico affidatogli, talché l'elencazione che segue riveste esclusivamente carattere esemplificativo,
 - a. prestare la propria attività di consulenza ed assistenza legale in materia civilistica, amministrativa e ambientale nonché stragiudiziale,
 - b. dare assistenza legale, adeguando di volta in volta gli atti del Consorzio alle normative nazionali ed internazionali vigenti,
 - c. dare pareri, orali o scritti, in merito ad operazioni e/o quesiti giuridici,

d. assistere il Consorzio in ogni eventuale controversia stragiudiziale che dovesse instaurarsi nel territorio nazionale ed all'estero,

- 1.3** Rimane comunque inteso che non rientrano nell'oggetto del presente accordo le operazioni straordinarie, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: le controversie giudiziali, gli arbitrati ed ogni altro contratto superiore a un milione di euro, relativamente alle quali il corrispettivo per l'attività che sarà svolta dal *Consulente* è quello stabilito dagli articoli 4.2 e 4.3.
- 1.4** Le *Premesse* sono parte integrante ed essenziale del presente *Contratto* e rivestono esse stesse carattere negoziale.

ART. 2
DILIGENZA

- 2.1** Il *Consulente* sarà tenuto a svolgere l'incarico affidatogli, rendendosi disponibile a concordare incontri, riunioni anche nella sede del Consorzio al fine di una tempestiva e puntuale assistenza agli Organismi dello stesso.
- 2.2** Anche al fine di cui al precedente articolo 2.1, il Consorzio fornirà al *Consulente* tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell'incarico affidatogli.
- 2.3** Il *Consulente* fornirà le proprie prestazioni con piena autonomia organizzativa e potrà avvalersi, nella propria attività di consulenza, di dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali assumerà ogni onere conseguente di natura contributiva, previdenziale ecc.
- 2.4** Il *Consulente* rimarrà in ogni caso unico responsabile dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori, i quali dovranno agire nel rispetto degli obblighi assunti dal *Consulente* in forza del presente *Contratto*.

ART. 3
RISERVATEZZA

- 3.1** Le informazioni di cui il *Consulente* dovesse venire a conoscenza in ragione del presente accordo rivestiranno carattere strettamente confidenziale e riservato. Il *Consulente* si obbliga a non divulgarle in alcun modo a terzi per fini estranei all'oggetto del presente *Contratto*, tanto durante che dopo la sua cessazione, senza il consenso scritto del Consorzio. Alla cessazione del *Contratto*, a qualsiasi causa dovuta, il *Consulente* consegnerà al Consorzio il materiale e la documentazione proveniente e/o acquisita e/o comunque concernente quest'ultima che sia eventualmente in suo possesso.

ART. 4
COMPENSO

- 4.1** Quale compenso onnicomprensivo per le attività di cui alla presente convenzione, ad eccezione di quanto previsto dall'art 4.2 all'art. 4.5, il Consorzio riconoscerà al *Consulente* l'importo annuo di Euro _____ (_____/00), oltre accessori di legge (___%, IVA e Cnap) da corrispondersi con le seguenti scadenze:
- Euro _____ (20%) + accessori di legge (___%, Iva e Cnap) alla firma del contratto;
 - Euro _____ (40%) + accessori di legge (___%, Iva e Cnap) entro e non oltre il 30.09.2017;
 - Euro _____ (40%)+ accessori di legge (___%, Iva e Cnap) entro 30 gg dalla conclusione del contratto.
- 4.2** A parziale deroga di quanto sopra stabilito, le *Parti* convengono che in materia stragiudiziale per l'attività ed operazioni straordinarie di cui al precedente articolo 1.3 (tranne che per l'attività giudiziale, disciplinata dal successivo articolo 4.3) si applicheranno i minimi previsti dalla tariffa professionale vigente.
- 4.3** Per attività giudiziale svolta dal *Consulente*, si applicheranno gli importi volta a volta specificamente concordati a mezzo apposito preventivo, che il Consorzio provvederà a valutare e ad approvare; il preventivo verrà redatto da parte del *Consulente* tenendo conto della peculiarità delle questioni giuridiche da trattare, ma anche della continuità di rapporto rappresentata dal presente *Contratto*.
- 4.4** Il *Consulente* sosterrà direttamente ed in via anticipata tutti i costi e le spese necessarie allo svolgimento del presente incarico (spese di studio e/o segreteria nonché quelle sostenute in nome e per conto di il Consorzio quali bolli di cancelleria, costi di registrazione, autentiche, spese telefoniche, postali e di segreteria, trasferte, ecc.), che verranno di volta in volta rimborsate al *Consulente*.
- 4.5** Gli importi di cui agli articoli 4.1, 4.2 e 4.3 concernono esclusivamente l'attività prestata dal *Consulente* e non comprendono pertanto l'attività dei vari procuratori domiciliatari e/o corrispondenti e/o ulteriori altri professionisti che, a qualunque titolo, il Consorzio ritenesse di dover affiancare al *Consulente*.

art. 5

OBBLIGO TRACCIABILITÀ EX ART. 3 L. 136/2010

- 5.1** Il Consorzio ed il Consulente si assumono, se dovuti, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13.8.2010 s.m.i.

ART. 6

DURATA

- 6.1** Il presente accordo è efficace a far data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per dodici mesi e scadrà senza necessità di disdetta.

ART. 7

DISPOSIZIONI VARIE

- 7.1** Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.
- 7.2** Nessuna delle *Parti* sarà autorizzata a cedere i diritti od obbligazioni o comunque la posizione contrattuale relativa al presente *Contratto* senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
- 7.3** Qualsiasi comunicazione che debba essere inviata in relazione al presente *Contratto* dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata a mezzo lettera raccomandata, telegramma, oppure telefax confermato con lettera raccomandata, da indirizzarsi agli indirizzi delle *Parti* rispettivamente indicati in epigrafe, ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuna delle *Parti* potrà comunicare alle altre successivamente alla data del presente atto in conformità a quanto previsto dal presente articolo, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati in futuro, le *Parti* eleggono il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente *Contratto*, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie e/o arbitrali.

ART. 8

FORO COMPETENTE

- 8.1** Ferma la competenza di cui alla clausola che segue, il foro competente, beninteso solo in caso di invalidità e/o in applicazione della medesima, per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente *Contratto* è quello di Udine.

ART. 9

CLAUSOLA ARBITRALE

- 9.1** Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente scrittura, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione, non esecuzione, risoluzione e/o quant'altro, nulla escluso, saranno devolute ad arbitrato rituale, in via di diritto, con gli eventuali temperamenti suggeriti dall'equità, alla quale le Parti intendono ispirare i propri rapporti, da svolgersi secondo le norme del Codice di procedura civile e, pertanto, la determinazione degli arbitri avrà natura di sentenza tra le Parti anche agli effetti di cui all'art.2932 c.c.
- 9.2** In particolare, il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, da nominarsi uno per ciascuna delle *Parti* ed il terzo di comune accordo dai primi due. In caso di inerzia delle *Parti* o di disaccordo dei due

arbitri circa la designazione del terzo, provvederà il Presidente del Tribunale di Udine, su richiesta della parte interessata.

- 9.3** Per le modalità relative alla nomina degli arbitri, nonché per le modalità di svolgimento della procedura arbitrale valgono, per quanto qui non espressamente previsto, le norme del Codice di procedura civile.

ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI

- 10.1** Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente disciplinare, comprese quelle dell'eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del Professionista incaricato, il quale espressamente rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.
- 10.2** In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
- 10.3** Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione, le parti richiamano le disposizioni, in quanto applicabili, del Codice Civile

Letto, confermato, sottoscritto

Udine, lì

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Il Consulente

Si approvano espressamente per iscritto ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c. le seguenti clausole:

Art. 6 (Durata), **Art. 8** (Foro competente), **Art. 9** (Clausola arbitrale).

Consorzio di Bonifica Pianura Friulana

Il Consulente
